

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1966

(18^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CESCHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal del 1967 » (1344-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore Pag. 177, 178, 179
D'ANDREA 178
FERRETTI 178
LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 178, 179

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze » (1432) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 173, 176, 177
JANNUZZI, relatore 174, 175, 176
LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 174, 176, 177
PAJETTA 174, 175, 176

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bolettieri, Ceschi, Crespellani, D'Andrea, Ferretti, Jannuzzi, Lessona, Mencaraglia, Messeri, Montini, Morino, Pajetta, Piasenti, Polano, Rubinacci e Stirati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lupis.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze » (1432)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Repubblica somala di un

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)18^a SEDUTA (20 gennaio 1966)

contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Il disegno di legge è molto semplice nel suo contenuto. Nel quadro degli aiuti che l'Italia dà alla Somalia da diversi anni, sono previsti due tipi di intervento: uno a pareggio del bilancio e l'altro come contributo all'acquisto di beni e servizi italiani.

Il presente disegno di legge prevede, per il 1965, il consueto contributo di un miliardo e 700 milioni per il pareggio del bilancio e una somma ulteriore di 300 milioni perchè si afferma che la Somalia si sarebbe trovata in particolari condizioni di necessità a causa di una grave siccità. La somma di 300 milioni verrebbe corrisposta alla Somalia solo per questo anno, in considerazione della particolare situazione.

Il disegno di legge al nostro esame fa parte di una politica generale di aiuti ai Paesi sottosviluppati e particolarmente alla Somalia in virtù di impegni assunti quando ne abbiamo lasciato l'amministrazione fiduciaria. Propongo, pertanto, la sua approvazione.

PAJETTA. Nel passato, quando si è trattato di questi contributi al bilancio della Repubblica Somala, abbiamo sollevato la questione, sia qui che all'altro ramo del Parlamento, in modo abbastanza ampio, collegandola al tipo di assistenza tecnica, perchè allora questi contributi andavano sotto la voce di assistenza tecnica.

JANNUZZI, *relatore*. Sono due tipi di intervento: uno è a copertura del bilancio e l'altro come assistenza tecnica. Il presente disegno di legge ne preannuncia un altro per il contributo di carattere tecnico per acquisto di beni e servizi in Italia.

PAJETTA. Preannuncia un impegno generico, oppure già in questa relazione si dice che queste somme saranno spese in Italia?

JANNUZZI, *relatore*. Sarò più preciso. Ogni anno i contributi sono stati di due

tipi: uno a copertura del *deficit* di bilancio e l'altro per acquisto di beni e servizi in Italia.

Nel 1963 e 1964 si è raggiunto un totale di tre miliardi e 700 milioni. Quest'anno si propone con il presente disegno di legge un contributo di un miliardo e 700 milioni per il pareggio di bilancio e viene preannunciata la presentazione di un altro disegno di legge per i contributi per acquisto di beni e servizi in Italia.

PAJETTA. La passata motivazione circa la necessità di contribuire al bilancio era che questo serviva in gran parte a coprire le spese di alcune centinaia di tecnici italiani che lavoravano in Somalia, per cui l'assistenza tecnica si divideva in due aspetti: apertura di credito per acquisti di beni in Italia e copertura di bilancio per permettere al Governo somalo di pagare determinato personale italiano.

Una volta noi chiedemmo un elenco, secondo le qualifiche, di questi tecnici e da quell'elenco risultò che avevamo tre o quattro agronomi su 330 persone, pochissimi medici: la maggioranza era formata da personale amministrativo, giudiziario o di assistenza generica.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche personale militare!

PAJETTA. Ma ce n'era poco!

Adesso noi non abbiamo questi dati che giustificano un determinato tipo di aiuto. Abbiamo una motivazione per quanto si riferisce ai 300 milioni, ma non per un miliardo e 700 milioni. Noi abbiamo da fare molte riserve a questo riguardo e vorremmo che i colleghi riflettessero su questo aspetto della questione.

Non voglio estendere il discorso sul modo come vanno le cose in Africa e sulle difficoltà che incontrano gli Stati nazionali a sorreggersi con le loro strutture, perchè sarebbe un discorso molto lungo e interessante, ma non è questa la sede. Comunque una delle cause di queste difficoltà è da ricercarsi nelle forme di assistenza, in una assistenza generica diretta a consentire il pareggio del bilancio.

Si può dire: l'assistenza al pareggio del bilancio rispetta di più l'indipendenza che non l'assistenza specializzata. Però questa assistenza al bilancio si traduce in una assistenza di lavoro oppure semplicemente è un dono che si fa al gruppo dirigente? Questo è l'interrogativo che abbiamo il diritto di porre!

Non vorrei che le mie parole potessero sembrare lesive dell'indipendenza nazionale del Governo somalo, un Governo che è molto spigliato nelle sue relazioni internazionali: prende dall'Italia, prende dalla Russia, prende dalla Cina! Non è certamente un Governo che si sia legato a nessuno, ma ha, a torto o a ragione, una spigliatezza, che potrebbe essere definita con un altro termine, che però non dico perchè ho il dovere di essere gentile per quelle che sono le nostre tradizioni di anticolonialismo e di rispetto per ogni Paese!

Con questo tipo di assistenza generica in quale settore noi diamo un contributo? Quando abbiamo chiesto i nomi, ci risultò che il contributo serviva a pagare funzionari non specializzati che accrescevano il gruppo burocratico del Paese. Vi è una deformazione burocratica in molti di questi Paesi africani, dove a volte il bilancio della Camera dei deputati assorbe i due terzi del bilancio nazionale. Non voglio insinuare che questo accada in Somalia, però non vogliamo mettere un controllo su come spendono questi denari che dobbiamo dare? Un bilancio si sviluppa in direzione di certe spese o di altre; non vogliamo sapere quali sono? Perchè l'Italia potrebbe anche aumentare il suo bilancio nazionale: era stato consigliato di dare l'uno per cento del reddito nazionale, ma si trattava di un consiglio e un Paese può dare di più, come di meno, dell'uno per cento.

Nel passato sono state date due motivazioni al contributo: la prima, per coprire le spese dei nostri tecnici in Somalia (motivazione ormai decaduta); la seconda, per favorire le condizioni di spese compensative per certi piantatori italiani (su questa motivazione avevamo assunto una posizione di critica).

In questa circostanza vorremmo — se fosse possibile — alcune precisazioni per capire, quando ci chiederanno dei denari per l'acquisto di beni, di quali beni si tratta. Inoltre, vorremmo capire meglio dove vadano questi contributi, ad integrazione di quale voce di bilancio, e conoscere anche l'entità dei contributi che vengono versati da altri Paesi alla Somalia: quanto dà la Russia? Quanto danno la Cina e l'Egitto?

Infine, vorremmo avere un'idea dell'entità del contributo che verrà richiesto con il prossimo disegno di legge relativamente all'acquisto di beni in Italia.

È possibile avere oggi questi chiarimenti? Se questo non fosse possibile e i colleghi ritenessero di dover decidere in questa seduta, il nostro voto non può essere che di astensione molto critica.

JANNUZZI, *relatore*. Debbo rilevare che con le osservazioni fatte dal senatore Pajetta siamo passati dall'esame del titolo alla giustificazione del titolo!

Per quanto concerne la giustificazione del titolo debbo dire al collega Pajetta che non è esatto che nelle erogazioni precedenti sia stato stabilito che il contributo dato a copertura del bilancio veniva dato in quanto doveva essere destinato al pagamento dei tecnici e dei funzionari italiani residenti in Somalia...

PAJETTA. Si motivava!

JANNUZZI, *relatore*. ... perchè anche se così fosse stato, si trattava sempre di erogazione a favore del Governo somalo: anche se i funzionari sono italiani, prestano sempre la loro opera a favore del Governo somalo e quindi una motivazione così impostata non risolve il problema!

Il problema posto da lei tocca, invece, un punto delicatissimo di carattere politico: pone differenze tra amministrazione fiduciaria e situazione di indipendenza. Quando vi era amministrazione fiduciaria da parte italiana, allora l'Italia aveva il diritto di esaminare i bilanci della Somalia per stabilire come le somme erano state spese, ma con l'indipendenza non si può chiedere con-

3ª COMMISSIONE (Affari esteri)

18ª SEDUTA (20 gennaio 1966)

to di come il denaro viene speso ogni volta che si dà il contributo, perchè significa indagare non solo limitatamente al contributo, bensì su tutto il bilancio, su tutto lo stato delle entrate e delle spese dello Stato somalo! Lei crede che in questo modo possiamo avviare gli Stati alla assoluta indipendenza?

PAJETTA. Non mi faccia dire cose che non ho detto!

Ho diritto di sapere se queste somme serviranno per fare opere di bene in quella direzione o no!

JANNUZZI, *relatore*. È per questo motivo che ho distinto tra spiegazione del titolo e giustificazione del titolo!

Se vogliamo sapere come viene speso il contributo, anzichè dire: « Contributo a pareggio di bilancio », dobbiamo specificare a quale voce del bilancio si riferisce il contributo stesso.

Questa è l'impostazione. Si discuterà, semmai, quando si tratterà di approvare l'altro contributo relativo all'acquisto di beni e servizi, non solamente perchè l'acquisto deve avvenire in Italia, ma anche perchè dovrà essere indicata una motivazione specifica della destinazione del contributo.

A mio parere qui non può trattarsi che di una destinazione di carattere generico, dato che abbiamo fiducia che lo Stato somalo utilizza questo contributo, che gli viene non solo da noi ma anche dal Fondo europeo, per raggiungere finalità (che ogni Stato persegue) di carattere economico e sociale. Noi contribuiamo a sostenere la finanza dello Stato somalo sulla base di impegni già presi, dei buoni rapporti che ci sono tra noi e la Somalia e soprattutto del principio di politica generale di portare un aiuto alle nazioni in via di sviluppo.

PAJETTA. Mi pare che sia legittimo insistere nel chiedere al Governo qualche informazione circa la destinazione del miliardo e 700 milioni a pareggio del bilancio.

Effettivamente, argomenti del genere di quelli portati dal relatore esistono, ma non rispondono a quella che io credo sia una

nostra legittima esigenza. La Somalia pre-dispone il proprio bilancio sapendo che l'Italia ogni anno contribuisce con la somma di 1 miliardo e 700 milioni. Questa è diventata una tradizione! Perchè non si dà 1 miliardo e 900 milioni oppure 1 miliardo e mezzo? Ogni anno si corrisponde la somma di 1 miliardo e 700 milioni perchè si è preso un impegno generico e il Governo somalo fa ogni anno affidamento su quella somma.

JANNUZZI, *relatore*. Sarà così fino a che la Somalia non avrà raggiunto oltre all'indipendenza politica anche l'indipendenza economica.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho molto da aggiungere a quello che ha detto il senatore Jannuzzi.

Il contributo al pareggio del bilancio della Somalia è sempre stato concesso nella misura di 1 miliardo e 700 milioni. Quanto alla somma di 300 milioni, essa viene concessa, come è indicato nel disegno di legge, per sovvenire alle necessità conseguenti alla grave siccità che ha recentemente colpito la Somalia.

Non vi è stata finora alcuna discussione in merito al contributo al bilancio nel senso indicato dal senatore Pajetta. Nel futuro potremo vedere se sarà possibile giungere a delle precisazioni circa il modo come vengono utilizzate nell'ambito del bilancio le somme da noi concesse. Ma allo stato attuale, purtroppo, non ho elementi da fornire al senatore Pajetta.

Posso assicurare, comunque, che si terrà conto delle osservazioni che sono state fatte per impostare diversamente un futuro disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che nelle parole del sottosegretario Lupis vi sia l'impegno implicito, ed anche molto chiaro, che il Governo nella presentazione di provvedimenti analoghi a quello in esame fornisca i chiarimenti necessari, chiarimenti che sembra peraltro giusto si abbiano.

Con questa impostazione e con questo impegno, per lo meno morale, io credo che si

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)18^a SEDUTA (20 gennaio 1966)

possa senz'altro procedere all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. C'è da tener presente che questi contributi arrivano in ritardo e ciò determina almeno uno stato di disagio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È accordato alla Repubblica somala un contributo di lire 2.000.000.000 di cui 1 miliardo 700 milioni per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1965 e 300 milioni per le necessità derivanti dalla siccità e per altre occorrenze.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal del 1967 » (1344-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal del 1967 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge da noi approvato in una seduta dello scorso ottobre ci ritorna modificato dall'altro ramo del Parlamento. Le modifiche riguardano il secondo comma dell'articolo 7, il terzo comma dell'articolo 8 e gli articoli 9 e 10 che sono stati aggiunti dalla Camera.

I colleghi ricorderanno come vi sia stata nella nostra Commissione una discussione circa l'opportunità di consentire al Commissario del Governo di agire con una certa elasticità nell'organizzazione della mostra e come la discussione si sia conclusa con l'accoglimento del criterio più restrittivo quello cioè secondo cui il Commissario del Governo era tenuto ad amministrare i fondi messi a sua disposizione secondo le norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

La Camera ha ritenuto invece di eliminare dagli articoli 7 ed 8 il richiamo agli articoli delle leggi sulla contabilità generale dello Stato, per cui i suddetti articoli si limitano a stabilire che il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere, semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli e che entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione è tenuto a presentare il conto finale della gestione speciale nonchè a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della gestione stessa. Nell'articolo 9, poi, aggiunto dalla Camera, si prevede espressamente che, per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Il nostro dissenso era appunto su tale questione.

Ora, il Regolamento dell'Esposizione di Montreal prevede termini molto rigidi per quanto riguarda l'inizio e il completamento delle opere. I padiglioni devono essere completati entro il 30 settembre del corrente anno. Il Governo di Montreal può anche decretare la demolizione delle costruzioni che a quella data non diano garanzia di poter

essere ultimate in tempo utile. Quindi, poiché siamo già alla fine di gennaio e il 30 settembre è una data piuttosto vicina agli effetti della realizzazione del nostro padiglione, ci troviamo di fronte all'alternativa di accettare l'impostazione data dalla Camera, nel qual caso l'Italia potrà affrontare i preparativi per la sua partecipazione all'Esposizione, oppure di non accettarla e allora, evidentemente, l'Italia dovrà rinunciare a partecipare all'Esposizione stessa.

Aggiungo inoltre che nel tempo intercorso tra la nostra approvazione del disegno di legge e quella della Camera è intervenuto un fatto nuovo: la sentenza della Corte costituzionale relativa all'articolo 81 della Costituzione. Per cui i primi due articoli del disegno di legge andrebbero modificati nel senso di eliminare qualsiasi riferimento all'esercizio 1967. Vi è, infatti, un esplicito invito della Presidenza del Senato al rispetto della sentenza della Corte costituzionale. Quindi, anche per evitare che il disegno di legge, una volta approvato nei termini attuali, ci venga rinviato con un messaggio del Presidente della Repubblica, dobbiamo limitare le previsioni di spesa a 1 miliardo per il 1965 e mezzo miliardo per il 1966.

Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia all'esposizione di Montreal, propongo pertanto di accogliere le modifiche introdotte dalla Camera e di emendare gli articoli 1 e 2 del disegno di legge nel senso ora indicato.

FERRETTI. Sono d'accordo sulla proposta ora fatta dal Presidente, che mi pare sia la sola possibile da un punto di vista logico. Mi domando, però, se la Camera potrà approvare rapidamente il disegno di legge da noi modificato.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io credo che possa farlo senz'altro. Ho già preso contatti con il Presidente della Commissione della Camera in questo senso.

D'ANDREA. Desidero soltanto dichiarare che ritiro la riserva precedentemente mossa circa la deroga alle norme della contabilità dello Stato, in quanto ho avuto modo di constatare che vi sono stati dei precedenti molto importanti in materia e mi sono reso conto che sarebbe impossibile arrivare ad ultimare i lavori del nostro padiglione entro i limiti di tempo prescritti, se ci si attendesse alle revisioni contabili, eccetera. Ora, però, sentiamo che il disegno di legge dovrà tornare di nuovo alla Camera per l'approvazione delle modifiche relative alla parte finanziaria. C'è da augurarsi che la Camera sia sollecita nel varare definitivamente il provvedimento. Abbiamo visto che anche quando si vuole essere solleciti intercorrono a volte dei mesi prima che un disegno di legge abbia compiuto il suo *iter*. Per il disegno di legge in esame siamo arrivati a gennaio, dall'ottobre scorso.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è stato un periodo di ferie che ha impedito alla Camera di prendere in esame il disegno di legge...

D'ANDREA. ... e ora le ferie continuano per congressi, eccetera.

PRESIDENTE, *relatore*. La Camera ha approvato il disegno di legge il 15 dicembre, dopo di che ci sono state le ferie natalizie. Questa è la nostra prima seduta dopo le ferie. La situazione in cui ci troviamo non è dovuta ad alcun motivo di negligenza.

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho niente da aggiungere a quanto è stato detto dal Presidente.

È necessario procedere con la massima buona volontà. L'Esposizione di Montreal si inaugura nell'aprile del 1967, vi sono dei termini molto precisi per l'ultimazione dei lavori, quindi si devono fare le cose nel modo più rapido possibile per permettere che il nostro padiglione sia costruito in tempo utile. Avremo certamente delle difficoltà anche per la parte di stanziamento relativa all'esercizio 1967. Ma penso che si troverà la

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)18^a SEDUTA (20 gennaio 1966)

maniera di rimediare presentando tempestivamente un altro disegno di legge per la spesa dei 500 milioni residui, provvedendo nel contempo ad indicare la necessaria copertura.

PRESIDENTE, relatore. Per completare il nostro esame dobbiamo prendere atto di questa riduzione dello stanziamento, però dobbiamo anche ricordare che noi avevamo votato due miliardi e che il Ministero degli affari esteri si è orientato su questa somma per affrontare il lavoro. È necessario, pertanto, che il Governo si impegni, per l'esercizio successivo, a predisporre un provvedimento per affrontare questa spesa.

LUPIS, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Presenteremo una leggina per poter avere questi altri 500 milioni per l'esercizio 1967.

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura; ricordo ai colleghi che ai primi sei articoli la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni.

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione Universale di Montreal del 1967 è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1965 e di lire 500.000.000 in ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967.

Occorre ora, per le ragioni che ho precedentemente esposte, modificare l'articolo sostituendo le parole: « la spesa di lire 2.000.000.000 » con le altre: « la spesa di lire 1.500.000.000 » e le parole: « in ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 » con le altre: « nell'anno finanziario 1966 ».

Metto ai voti gli emendamenti.
(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 1 miliardo per l'anno 1965 si provvederà mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di 500 milioni per l'anno 1966 si provvederà mediante utilizzazione di uguale somma disponibile nel Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Anche questo articolo va modificato con un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « di parte corrente » con le altre: « di cui al capitolo 3523 ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Da ora lettura degli articoli 3, 4, 5, 6.

Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione Universale di Montreal del 1967, composto da un Commissario generale ed un Segretario generale che eserciterà anche le funzioni di Commissario aggiunto ed, in caso di assenza, sostituirà il Commissario generale, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)18^a SEDUTA (20 gennaio 1966)

dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

Art. 4.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Canada per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Montreal, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale canadese e mantenendo, in Italia, i rapporti con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie, espositori.

Art. 5.

Il Commissario generale direttamente od a mezzo del Segretario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia ed in Canada per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Canada.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti dello Stato, ed il personale dello Stato utilizzato ai sensi del precedente comma, verranno collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e, con decorrenza dalla data di nomina o di conferimento dell'incarico, avranno diritto al trattamento economico che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro.

Do lettura del primo comma dell'articolo 7, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Il Ministero degli affari esteri provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione Universale di Montreal 1967 in rapporto agli impegni da soddisfare.

Do lettura del secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il Commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere, semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo e secondo comma dell'articolo 8, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Il Commissario generale è tenuto a versare ad una gestione speciale di entrata, a lui intestata ed aperta presso un Istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, Enti e privati corrisponderanno al Commissariato di cui al precedente articolo 3 per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale di Montreal

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)18^a SEDUTA (20 gennaio 1966)

1967 o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.

Il predetto Commissario generale potrà, ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con i Ministeri, gli Enti ed i privati di cui al precedente comma.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione Universale il Commissario generale è tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonchè a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della predetta gestione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Per la gestione dei fondi ed in vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do, infine, lettura dell'articolo 10 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari